REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agrico [2] e la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [3] prevedono l'apertura di taluni contingenti tariffari annui, nella fattispecie per 178 000 bovini vivi di peso inferiore o uguale a 80 chilogrammi (numero d'ordine 09.4598), originari di taluni paesi terzi tra cui la Bulgaria e la Romania, a determinate condizioni stabilite nell'allegato A *ter* dei rispettivi protocolli delle citate decisioni. Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi [4].

(2) Per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, paesi che insieme alla Bulgaria e alla Romania sono beneficiari del suddetto contingente tariffario, nonché dell'adesione di Cipro, Malta e della Slovenia e in attesa dei risultati dei negoziati su nuove concessioni tariffarie a favore della Bulgaria e della Romania, è opportuno prevedere, tra le modalità di applicazione previste per la gestione di tale contingente, che nel periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005 il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell'arco dell'anno, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3) Per tener conto degli scambi commerciali tradizionali tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania, è opportuno fissare i quantitativi per tre periodi, tenendo conto delle forniture di animali vivi originari di questi due paesi realizzate nel periodo di riferimento dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2003. Dopo la conclusione dei negoziati in corso e la ratifica dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei con questi due paesi, saranno adottate nuove modalità di gestione applicabili a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove concessioni.

(4) Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda verta su un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

(5) Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. È opportuno autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
[2] GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
[3] GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
[4] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE